



# COMUNE DI PELLA

Provincia di Novara

Via Verdi n. 1 - 28010 Pella

Tel. 0322/918004 - Fax 0322/918005 - e-mail [municipio@comune.pella.no.it](mailto:municipio@comune.pella.no.it)

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 3828

Pella, 23.07.2015

Spett.le

C.I.S.L. FP Piemonte Orientale

Sig.ra Maria Rosa Troiani

mail

Egr. sig. Presidente

Unione Comuni del Cusio

Arch. Carla Biscuola

**OGGETTO: Riassunzione personale dell'Unione già dipendente del comune di Pella.**

Egregi,

rispondo contestualmente alla nota della CISL FP in data 23 giugno 2015 e alla nota del Presidente dell'Unione Comuni del Cusio in data 03.07.2015, in quanto aventi il medesimo oggetto.

Preliminarmente, ricordo che nel corso di un incontro con i vertici dell'Unione l'argomento è già stato trattato "de visu" sciorinando tutte le implicazioni ostative conseguenti all'entrata in vigore della legge di Stabilità 2015.

Ripercorriamo i passi salienti:

- 1) la Giunta Comunale di Pella ha assunto l'atto di impegno alla riassunzione del dipendente in data 15 gennaio 2015, conformemente alle previsioni statutarie nonché per onorare specifico doveroso impegno assunto con il Presidente dell'Unione;
- 2) in quella data (id est 15 gennaio) non era ancora stata pubblicata la Circolare n. 1, cd. circolare Madia, con la quale sono state esplicitate le modalità di assunzione per gli anni futuri fino al completo riassorbimento del personale provinciale dichiarato in esubero. Come è noto, la Circolare inibisce qualsiasi forma di nuova assunzione (salvo l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge) nonché la mobilità ex art. 30, D.Lgs. 165/2001, ammettendo esclusivamente la mobilità riservata al personale degli enti di area vasta;
- 3) con successiva nota del 27 marzo 2015, lo stesso ministro ha chiarito che la mobilità deve essere riservata al personale de quo già individuato in esubero.

La retrocessione del dipendente dall'Unione a questo ente, qualsiasi nomen iuris le venga dato, si atteggia come una mobilità e alla luce di questa considerazione, molti comuni (compreso quello di Omegna di cui è titolare il nostro Segretario) hanno rivolto uno specifico quesito alla

Corte dei Conti di riferimento e hanno formulato appositi quesiti a docenti in corsi di formazione; la risposta di entrambi è stata univoca: non può darsi corso alla mobilità in quanto in contrasto con le previsioni della legge di stabilità.

La Corte dei Conti del Piemonte è ancora più severa: non può darsi corso a mobilità, ad assunzioni a termine e a conferimenti di incarichi ex art 110; la stessa Corte, con la medesima pronuncia, solleva la questione alla Sezione delle Autonomie la quale, più lassista, ammette le assunzioni a tempo determinato.

Da ultimo, il già famoso art. 5, in particolare il suo comma 3, non sembra proprio lasciare spazio all'assunzione del personale appartenente alla polizia locale se non mediante assorbimento del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Alla luce di quanto sopra esposto sembrerebbe, quindi, impossibile riassumere il dipendente. Utilizzo il verbo al condizionale perché è del tutto evidente che non sussiste certezza alcuna e che assistiamo alla scrittura di previsioni vincolanti con circolari e con lettere.

Codesta Unione potrebbe forse chiedere, a sua volta, un parere alla Corte dei Conti.

Cordiali saluti.



Il Sindaco  
Nicolazzi Bruno

